**ALLEGATO XXX – Tabelle e modelli per l'informativa sul metodo interno e sul metodo standardizzato per il rischio di mercato – Istruzioni**

1. Il presente allegato contiene le istruzioni che gli enti devono seguire per pubblicare le informazioni di cui agli articoli 435, 445 e 455 del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR)[[1]](#footnote-2) per compilare le tabelle e i modelli per l'informativa sul rischio di mercato di cui all'allegato XXIX delle soluzioni informatiche dell'ABE.

**Tabella EU MRA: obblighi di informativa qualitativa sul rischio di mercato** (caselle di testo libero)

1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 435, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il rischio di mercato, seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare la tabella EU MRA di cui all'allegato XXIX.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero di riga** | **Spiegazione** |
| a) | Nel pubblicare le informazioni di cui all'articolo 435, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (UE) n. 575/2013 sugli obiettivi e sulle politiche di gestione del rischio per la gestione del rischio di mercato, gli enti includono:   * una spiegazione degli obiettivi strategici di gestione nell'intraprendere attività di negoziazione; * una descrizione delle politiche di cui all'articolo 104, paragrafo 1, per la determinazione delle posizioni da includere nel portafoglio di negoziazione, compresa la definizione di posizioni ristagnanti e le politiche di gestione del rischio per il monitoraggio di tali posizioni. Gli enti descrivono altresì i casi in cui gli strumenti sono assegnati al portafoglio di negoziazione o al portafoglio bancario contrariamente alle presunzioni generali applicabili alla pertinente categoria degli strumenti, compreso il loro valore di mercato e il loro fair value (valore equo), nonché qualsiasi riclassificazione da un portafoglio all'altro a partire dall'ultimo periodo di riferimento, compreso il fair value (valore equo) di tali strumenti riclassificati e il motivo della riclassificazione; * una descrizione delle attività di trasferimento interno del rischio, compresi i tipi di unità di trasferimento interno del rischio; * i processi attuati per individuare, misurare, monitorare e controllare i rischi di mercato dell'ente; * le politiche di copertura e di attenuazione del rischio; * le strategie e i processi per la sorveglianza continuativa sull'efficacia delle coperture. |
| b) | Nel pubblicare le informazioni di cui all'articolo 435, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 sulla struttura e sull'organizzazione della funzione di gestione del rischio di mercato, gli enti includono:   * una descrizione della struttura di governance del rischio di mercato istituita per attuare le strategie e i processi degli enti di cui alla riga a); * una descrizione delle relazioni e dei meccanismi di comunicazione tra le diverse parti coinvolte nella gestione del rischio di mercato. |
| c) | Nel pubblicare le informazioni di cui all'articolo 435, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 sull'ambito di applicazione e la natura dei sistemi di segnalazione e di misurazione del rischio di mercato, gli enti forniscono una descrizione dell'ambito di applicazione e della natura dei sistemi di segnalazione e di misurazione del rischio di mercato. |
| EU d) | Nel pubblicare le informazioni di cui all'articolo 445, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 su una panoramica generale delle posizioni del portafoglio di negoziazione, gli enti forniscono una descrizione generale delle posizioni del loro portafoglio di negoziazione. |

**Modello EU MR1: rischio di mercato in base al metodo standardizzato alternativo (ASA)** (formato fisso)

1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 445 del regolamento (UE) n. 575/2013 seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU MR1 di cui all'allegato XXIX. Gli enti non includono in questo modello i dati relativi alla loro unità di trasferimento interno del rischio (IRT).

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero di riga** | **Spiegazione** |
|  | **Metodo basato sulle sensibilità**  Conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, sezione 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 1 | **Rischio generico di tasso di interesse (GIRR)**  Conformemente all'articolo 325 quater, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 325 quinquies, punto 1), punto i), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 2 | **Rischio azionario (EQU)**  Conformemente all'articolo 325 quater, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 325 quinquies, punto 1), punto v), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 3 | **Rischio di posizione in merci (COM)**  Conformemente all'articolo 325 quater, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 325 quinquies, punto 1), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 4 | **Rischio di cambio (FX)**  Conformemente all'articolo 325 quater, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 325 quinquies, punto 1), punto vii), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 5 | **Rischio di differenziali creditizi (CSR) non inerente a cartolarizzazione**  Conformemente all'articolo 325 quater, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 325 quinquies, punto 1), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 6 | **Rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione all'esterno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (CSR non-ACTP)**  Conformemente all'articolo 325 quater, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 325 quinquies, punto 1), punto iii), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 7 | **Rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione all'interno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (CSR ACTP)**  Conformemente all'articolo 325 quater, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 325 quinquies, punto 1), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
|  | **Rischio di default**  Conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, sezione 5, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 8 | **Strumenti non inerenti a cartolarizzazione**  Conformemente all'articolo 325 quater, paragrafo 2, lettera b), e alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, sezione 5, sottosezione 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 9 | **Cartolarizzazioni esterne al portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (non-ACTP)**  Conformemente all'articolo 325 quater, paragrafo 2, lettera b), e alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, sezione 5, sottosezione 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 10 | **Cartolarizzazioni all'interno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (ACTP)**  Conformemente all'articolo 325 quater, paragrafo 2, lettera b), e alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, sezione 5, sottosezione 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
|  | **Rischi residui**  Conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, sezione 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| EU 11a | **Sottostanti esotici**  Conformemente all'articolo 325 quater, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 325 duovicies, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| EU 11b | **Altri rischi residui**  Conformemente all'articolo 325 quater, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 325 duovicies, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 12 | **Requisiti totali di fondi propri (OFR)**  Somma delle righe da 1 a EU 11b. |
| **Lettera della colonna** | **Spiegazione** |
|  | **Requisiti totali di fondi propri (OFR)** |
| a | L'informativa sui requisiti di fondi propri di cui all'articolo 438, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, calcolata come la semplice somma degli importi di cui sopra nelle righe da 1 a EU 11b. |

**Tabella EU MRB: obblighi di informativa qualitativa per gli enti che utilizzano il metodo alternativo dei modelli interni (AIMA)**: (caselle di testo libero)

1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 455, lettere a), b), c), d), e) ed f), del regolamento (UE) n. 575/2013 seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare la tabella EU MRB di cui all'allegato XXIX.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero di riga** | **Spiegazione** |
|  | Nel pubblicare le informazioni di cui all'articolo 455, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 sui modelli interni alternativi per il rischio di mercato, gli enti includono: |
| EU a) | gli obiettivi dell'ente nell'intraprendere attività di negoziazione e i processi attuati per identificare, misurare, monitorare e controllare i suoi rischi di mercato. Tali informazioni possono essere fornite attraverso un riferimento incrociato alla tabella EU MRA; |
| EU b) | le politiche di cui all'articolo 104, paragrafo 1, per la determinazione delle posizioni da includere nel portafoglio di negoziazione. Tali informazioni possono essere fornite attraverso un riferimento incrociato alla tabella EU MRA; |
| EU c) | la struttura e l'organizzazione della governance e della funzione di gestione in relazione ai rischi di mercato. |
| A) B) Descrizione generale della struttura dell'unità di negoziazione e dei tipi di strumenti inclusi nell'unità di negoziazione AIMA conformemente all'articolo 455, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento (UE) n. 575/2013. | |
| B a) | Nel pubblicare le informazioni di cui all'articolo 455, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti forniscono una descrizione generale della struttura delle unità di negoziazione incluse nei modelli interni di cui all'articolo 325 terquinquagies, comprendente per ciascuna unità una descrizione generale della strategia di business dell'unità, degli strumenti ivi consentiti e dei tipi principali di rischio in relazione a tale unità. |
| Nel pubblicare le informazioni di cui all'articolo 455, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti forniscono una panoramica generale delle posizioni del portafoglio di negoziazione non coperte dai modelli interni di cui all'articolo 325 terquinquagies, compresa una descrizione generale della struttura dell'unità e dei tipi di strumenti inclusi nelle unità o nelle categorie di unità ai sensi dell'articolo 104 ter. |
| B) C) E) Descrizione delle caratteristiche principali dei modelli utilizzati a livello consolidato, compresi i metodi utilizzati nella convalida dei modelli e dei processi di modellizzazione. | |
| B b) c) d) e) | Nel pubblicare le informazioni di cui all'articolo 455, paragrafo 1, lettera f), punto i), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti forniscono: l'ambito di applicazione, le caratteristiche principali e le scelte di modellizzazione principali dei diversi modelli interni di cui all'articolo 325 terquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013, utilizzati per calcolare gli importi dell'esposizione ai rischi per i modelli principali utilizzati a livello consolidato, nonché una descrizione della misura in cui tali modelli interni rappresentano tutti i modelli utilizzati a livello consolidato, ivi inclusa se del caso: i) una descrizione generale del metodo di modellizzazione utilizzato per calcolare la perdita attesa di cui all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, compresa la frequenza di aggiornamento dei dati. |
| C a) | Nel pubblicare le informazioni di cui all'articolo 455, paragrafo 1, lettera f), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti includono, ove applicabile: una descrizione generale della metodologia utilizzata per calcolare la misura del rischio di scenario di stress di cui all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, diversa dalle specifiche di cui all'articolo 325 quatersexagies, paragrafo 3, di tale regolamento. |
| D) Descrizione dei modelli interni per calcolare il requisito di rischio di default | |
| 1. b) | Nel pubblicare le informazioni di cui all'articolo 455, paragrafo 1, lettera f), punto iii), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti includono, ove applicabile: una descrizione generale del metodo di modellizzazione utilizzato per calcolare il requisito di rischio di default di cui all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, compresa la frequenza di aggiornamento dei dati. |

**Modello EU MR2: rischio di mercato in base al metodo alternativo dei modelli interni (AIMA)** (formato fisso)

1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 455, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU MR2 di cui all'allegato XXIX. Gli enti non includono in questo modello i dati relativi alla loro unità di trasferimento interno del rischio (IRT).

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero di riga** | **Spiegazione** |
| 1 | **Misura della perdita attesa non vincolata (UESt)**  Il valore indicato è calcolato a livello del portafoglio complessivo e non a livello di una categoria generale di rischio conformemente agli articoli 325 quinquinquagies e 325 sexquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 2 | **Misura della perdita attesa non vincolata per la categoria del fattore di rischio "tasso di interesse"**  Il valore indicato è calcolato per i fattori di rischio della categoria di rischio "tasso di interesse" conformemente agli articoli 325 quinquinquagies, 325 sexquinquagies e 325 septquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 3 | **Misura della perdita attesa non vincolata per la categoria del fattore di rischio "strumenti di capitale"**  Il valore indicato è calcolato per i fattori di rischio della categoria del rischio "strumenti di capitale" conformemente agli articoli 325 quinquinquagies, 325 sexquinquagies e 325 septquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 4 | **Misura della perdita attesa non vincolata per la categoria del fattore di rischio "posizione in merci"**  Il valore indicato è calcolato per i fattori di rischio della categoria del rischio "posizione in merci" conformemente agli articoli 325 quinquinquagies, 325 sexquinquagies e 325 septquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 5 | **Misura della perdita attesa non vincolata per la categoria del fattore di rischio "cambio"**  Il valore indicato è calcolato per i fattori di rischio della categoria di rischio "cambio" conformemente agli articoli 325 quinquinquagies, 325 sexquinquagies e 325 septquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 6 | **Misura della perdita attesa non vincolata per la categoria del fattore di rischio "differenziale creditizio"**  Il valore indicato è calcolato per i fattori di rischio della categoria di rischio "differenziale creditizio" conformemente agli articoli 325 quinquinquagies, 325 sexquinquagies e 325 septquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 7 | **Somma della misura della perdita attesa non vincolata per le categorie generali dei fattori di rischio** (∑UESti)  Somma delle righe da 2 a 6. |
| 8 | **Misura della perdita attesa (ESt)**  La misura del rischio di perdita attesa è calcolata conformemente all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 9 | **Misura del rischio di scenario di stress (SSt)**  La misura del rischio di scenario di stress è calcolata conformemente all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 10 | **Requisito di rischio di default (DRCt)**  Il requisito di rischio di default è calcolato conformemente all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 11 | **PLAmaggiorazione**  Questo valore è calcolato conformemente all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 3, del regolamento (UE) n 575/2013, in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2059. |
| 12 | **OFR per le operazioni in bilancio e fuori bilancio più PLAmaggiorazione (AIMA + PLAmaggiorazione)**  Questo valore è calcolato conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2059. Si aggiunge il valore della riga 11. |
| 13 | **Totale OFR secondo il metodo ASA per le unità di negoziazione non ammissibili all'uso del metodo AIMA (ASAnon-aima)**  Questo valore è calcolato nel modo indicato all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 3, del regolamento (UE) n 575/2013. |
| 14 | **Differenza di OFR secondo il metodo AIMA e il metodo ASA per le unità di negoziazione AIMA (AIMA - ASAaima)**  Questo valore è calcolato come la differenza tra i requisiti di fondi propri AIMA per le unità AIMA (articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2059) e il valore dei requisiti di fondi propri ASA per tutte le unità AIMA (panoramica del portafoglio) (articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2059). |
| 15 | **OFR secondo il metodo ASA per tutte le unità di negoziazione (comprese quelle soggette al metodo AIMA) (ASAtutti i portafogli)**  Questo valore è calcolato nel modo indicato all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 3, del regolamento (UE) n 575/2013. |
| 16 | **Requisiti di fondi propri totali secondo il metodo AIMA (AIMAtotal)**  Questo valore è calcolato nel modo indicato all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 3, del regolamento (UE) n 575/2013. |
| **Lettera della colonna** | **Spiegazione** |
| a | Informativa sul valore più recente della misura del rischio [righe da 1 a 10] o sui requisiti di fondi propri [righe da 11 a 16] nel trimestre corrente. |
| b | Valore medio della misura del rischio [righe da 1 a 10] nei 60 giorni lavorativi precedenti [righe da 1 a 9] o nelle 12 settimane precedenti [riga 10] nel trimestre corrente. |
| c | Valore massimo della misura del rischio nei 60 giorni lavorativi precedenti [righe da 1 a 6] nel trimestre corrente. |
| d | Valore minimo della misura del rischio nei 60 giorni lavorativi precedenti [righe da 1 a 6] nel trimestre corrente. |
| e | Numero di scostamenti evidenziati dai test retrospettivi [riga 1]  Il numero di scostamenti segnalato in questa cella è il numero utilizzato per determinare la maggiorazione conformemente all'articolo 325 novoquinquagies, paragrafo 6, lettera b), tabella 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli scostamenti che sono esclusi con l'autorizzazione dell'autorità competente non sono inclusi. |
| f | Valore più recente della misura del rischio [righe da 1 a 10] o sui requisiti di fondi propri [righe da 11 a 16] nel trimestre precedente. |
| g | Valore medio della misura del rischio [righe da 1 a 10] nei 60 giorni lavorativi precedenti [righe da 1 a 9] o nelle 12 settimane precedenti [riga 10] nel trimestre precedente. |

**Modello EU MR3: rischio di mercato in base al metodo standardizzato semplificato (SSA)** (formato fisso)

1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 445 del regolamento (UE) n. 575/2013 seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU MR 3 di cui all'allegato XXIX delle soluzioni informatiche.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero di riga** | **Spiegazione** |
|  |  |
| 1 | **Rischio di tasso di interesse (generico e specifico)**  Rischio generico e specifico di posizioni in strumenti di debito negoziati nel portafoglio di negoziazione, conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, escluso il rischio specifico connesso alla cartolarizzazione. |
| 2 | **Rischio azionario (generico e specifico)**  Rischio generico e specifico di posizioni in strumenti di capitale nel portafoglio di negoziazione, conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 3 | **Rischio di posizioni in merci**  Rischio di posizioni in merci conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 4 | **Rischio di cambio**  Rischio di posizioni in valuta estera conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 5 | **Cartolarizzazione (rischio specifico)**  Rischio specifico delle posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione conformemente agli articoli 337 e 338 della parte tre, titolo IV, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 6 | **Totale OFR secondo il metodo SSA**  L'informativa sui requisiti di fondi propri di cui all'articolo 438, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, calcolata come la semplice somma degli importi nelle righe da 1 a 5 di cui sopra per la colonna a e calcolata come la semplice somma degli importi nelle righe da 1 a 4 di cui sopra per le colonne b, c e d. |
| **Lettera della colonna** | **Spiegazione** |
|  | **Prodotti outright** |
| a | Posizioni in prodotti non soggetti alle regole sulle opzioni e non inclusi nei metodi delle norme tecniche di regolamentazione per i rischi delle opzioni diversi dal rischio delta nel metodo standardizzato per il rischio di mercato[[2]](#footnote-3). |
|  | **Opzioni** |
| b | **Metodo semplificato**  Opzioni o warrants di cui all'articolo 329, paragrafo 3, della parte tre, titolo IV, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 per i quali gli enti calcolano i requisiti di fondi propri relativi a rischi diversi dal rischio delta utilizzando il metodo semplificato[[3]](#footnote-4). |
| c | **Metodo delta plus**  Opzioni o warrants nel portafoglio di negoziazione di cui all'articolo 329, paragrafo 3, della parte tre, titolo IV, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 per i quali gli enti calcolano i requisiti di fondi propri relativi a rischi diversi dal rischio delta utilizzando il metodo delta plus[[4]](#footnote-5). |
| d | **Metodo di scenario**  Opzioni o warrants nel portafoglio di negoziazione di cui all'articolo 329, paragrafo 3, della parte tre, titolo IV, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 per i quali gli enti calcolano i requisiti di fondi propri relativi a rischi diversi dal rischio delta utilizzando il metodo di scenario[[5]](#footnote-6). |

1. Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2024/1623 ([GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:L:2013:176:TOC)); [regolamento - UE - 2024/1623 - IT - EUR-Lex (europa.eu)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L_202401623)). [↑](#footnote-ref-2)
2. Secondo la definizione di cui al regolamento delegato (UE) n. 528/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per i rischi delle opzioni diversi dal rischio delta nel metodo standardizzato per il rischio di mercato (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 29). [↑](#footnote-ref-3)
3. Secondo la definizione di cui al regolamento delegato (UE) n. 528/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per i rischi delle opzioni diversi dal rischio delta nel metodo standardizzato per il rischio di mercato (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 29). [↑](#footnote-ref-4)
4. Secondo la definizione di cui al regolamento delegato (UE) n. 528/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per i rischi delle opzioni diversi dal rischio delta nel metodo standardizzato per il rischio di mercato (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 29). [↑](#footnote-ref-5)
5. Secondo la definizione di cui al regolamento delegato (UE) n. 528/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per i rischi delle opzioni diversi dal rischio delta nel metodo standardizzato per il rischio di mercato (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 29). [↑](#footnote-ref-6)